



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

# **Tavolo congiunto sul Processo Tributario Telematico**

**ODCEC MILANO**

**COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE**

**COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO**

Premessa.....	2
Questioni inerenti la conversione dei files.....	2
Questioni inerenti la compilazione della NIR.....	2
1. Aspetti generali .....	2
2. Sezione "ricorrente".....	3
3. Sezione "parte resistente" e "atto impugnato".....	3
4. Sezione "atto impugnato" .....	3
Coordinamento tra "analogico" e "digitale".....	4
Conclusioni .....	4



## Premessa

A partire del mese di gennaio l'ODCEC Milano e le Commissioni Tributarie Regionale e Provinciale di Milano hanno avviato un "Tavolo" di confronto sul Processo Tributario Telematico (PTT).

L'obiettivo comune è quello di far emergere quanto più possibile tutti i problemi applicativi che i professionisti incontrano nell'utilizzo dello strumento. Allo stesso fine l'ODCEC Milano - anche a mezzo della propria Commissione Contenzioso - ha sollecitato i propri iscritti a manifestare i problemi incontrati ed a rivolgere domande; le questioni più ricorrenti e di più facile soluzione hanno già alimentato una sezione "FAQ" del sito dell'Ordine.

Nell'ambito del "Tavolo" tuttavia, sono emerse anche problematiche non immediatamente risolvibili se non con un intervento sulle piattaforme SIGIT e PTT o con modifiche di natura normativa/regolamentare. Qui di seguito si espongono alcuni primi problemi - di varia natura e di diversa "gravità" - che, ad avviso dei componenti del "Tavolo", meritano particolare attenzione da parte del MEF in quanto "gestore" delle piattaforme SIGIT e PTT.

## Questioni inerenti la conversione dei files

- **Problema:** Il programma prevede la preventiva conversione dei file in formato PDF/A, prima di apporre la firma digitale. E' quindi necessario un controllo preventivo dello stesso per esempio con il programma di conversione dell'Agenzia delle Entrate (Entratel - servizi per convertire e validare i file). La dimensione massima dei singoli file da caricare nel fascicolo telematico è di 10 MB. Tuttavia, se si usa il programma di conversione di Entratel la dimensione massima del file è di soli 5 MB e - soprattutto - il programma non consente il controllo e la conversione di più files in un'unica operazione. Il tutto si traduce in un processo abbastanza lungo e farraginoso. All'interno del sistema del PTT si propone quindi di mettere a disposizione un servizio di controllo/conversione dei files.

*Proposta: all'interno del SIGIT sarebbe opportuno fornire un programma di conversione dei files adeguato ai requisiti previsti dal PTT e che possibilmente consenta il controllo/conversione multipla.*

- **Problema:** Spesso il PTT rileva delle anomalie nei file segnalando la presenza di "*formato non conforme nell'allegato*", ma non viene specificato il problema. Queste diciture possono creare inutili preoccupazioni negli utenti e quindi scarsa propensione ad adottare il PTT (fino a che è facoltativo).

*Proposta: si propone di eliminare queste notifiche o comunque ridurne la frequenza anche grazie all'accoglimento della proposta di cui al numero che precede.*

## Questioni inerenti la compilazione della NIR

### 1. Aspetti generali

- **Problema:** attualmente ogni NIR, anche se compilata in un solo campo, *rimane memorizzata* nel PTT; ciò crea un "affollamento" di dati e una difficoltà di gestire gli stessi ordinatamente.

*Proposta: si propone di rendere possibile l'eliminazione di NIR incomplete o provvisorie dalla propria area - sezione "completamento e interrogazione".*



## 2. Sezione "ricorrente"

- **Problema:** Se il ricorrente è un soggetto non residente, sprovvisto di codice fiscale e partita iva Italiana, attualmente si è costretti a compilare comunque il campo "codice fiscale/partita iva", in quanto trattasi di campo obbligatorio la cui mancata compilazione non consente di passare alle sezioni successive.  
*Proposta: si propone l'inserimento di un "flag" denominato: "soggetto non residente senza codice fiscale" che renda non più bloccante la mancata compilazione del campo "codice fiscale".*
- **Problema:** molti campi sono bloccanti pur senza essere necessari per la corretta instaurazione del contraddittorio processuale. A solo titolo d'esempio, la "data nomina" per il rappresentante di una società non è rilevante per il contenzioso e può creare problemi perché può non essere disponibile (o addirittura non esistere: es. rappresentante di fatto di società di persone).  
*Proposta: si propone di **limitare rigorosamente** il numero dei campi "obbligatori" (cioè la cui compilazione è imprescindibile per chiudere la NIR).*

## 3. Sezione "parte resistente" e "atto impugnato"

- **Problema:** Attualmente, l'elenco di soggetti pre-caricati come uffici impositori o società di riscossione non è completo; ciò nonostante al contribuente non è concesso proseguire nella compilazione se la controparte non è inclusa nel menù "a tendina". Questo impone di proseguire la compilazione del modello con "soluzioni ad hoc" rimesse al singolo utente e che certamente sarebbe preferibile evitare.  
*Proposta: Poiché è probabilmente troppo difficile rendere completa e aggiornata la lista dei soggetti pre-caricati, una volta che il contribuente ha selezionato la tipologia di ente (impositore, riscossore, ecc) dovrebbe essere consentito allo stesso di inserire autonomamente i dati della sua controparte processuale.*

## 4. Sezione "atto impugnato"

- **Problema:** Se l'atto impugnato non è stato notificato (es. "silenzio rifiuto" "estratto di ruolo", ecc.), si è comunque obbligati a compilare il campo "data della notifica dell'atto" in quanto si tratta di un campo obbligatorio (non è prevista la possibilità di indicare che l'atto non è stato notificato).  
*Proposta: anche questo esempio rende evidente la necessità di ridurre al massimo i campi obbligatori la cui mancata compilazione è "bloccante". Nel caso specifico, si propone di inserire un "flag" per rendere il campo non bloccante.*
- **Problema:** Se si impugnano diversi atti con un unico **ricorso cumulativo**, si è obbligati a inserire *per ciascun atto, tutti* i dati relativi al tipo di imposta e al valore di imposta, sanzioni e interessi, il che rappresenta un enorme problema nel caso di ricorso cumulativo avverso atti seriali, non potendo inserire i soli valori rilevanti ai fini della quantificazione del contributo unificato e del valore complessivo della causa. Va considerato che in certe situazioni gli atti impugnati possono essere anche centinaia o anche migliaia (v. ad esempio le liti per bollo auto delle società di leasing) ed in questi casi – dati i tempi di compilazione – possono rendere concretamente impossibile la compilazione.



**Proposta:** Si propone di stabilire - come principio generale - che il processo telematico e le sue rigidità non possono sfociare in un concreto impedimento al processo. Si può prevedere che al superamento di un certo numero di atti impugnati (es.: 10 o 20) il sistema consenta di indicare il numero complessivo di atti impugnati e di rinviare ad un file allegato l'indicazione degli stessi o, in alternativa, l'inserimento di un flag per l'indicazione del ricorso cumulativo e la successiva richiesta di compilazione esclusivamente dei riferimenti dell'atto impugnato.

## Coordinamento tra "analogico" e "digitale"

**Notifica a controparte della sentenza ai fini del "termine breve":** L'art. 38 del d.lgs. n. 546/92 attualmente non si limita a disporre la "notifica" della sentenza ma richiama espressamente il solo articolo 16 del medesimo d.lgs.. Questo può rendere concretamente non certi gli effetti dell'eventuale notifica telematica della sentenza (quando ciò sarà reso possibile dai regolamenti di attuazione dell'art. 16-*bis* attualmente ancora non tutti emanati). In particolare occorre un ulteriore regolamento di attuazione per quanto previsto dall'art. 14, c. 5, del DM 163/13 che - in assenza della modifica dell'art. 38 di cui sopra - potrebbe risultare parzialmente inapplicabile.

**Proposta:** si propone di sollecitare una modifica all'art. 38 d.lgs. n. 546/92 (aggiungendo al comma 2 "16bis" dopo la parola "16") e comunque nelle more che già nei prossimi D.M. di attuazione la normativa secondaria qualifichi la notifica telematica come valida ai fini dell'art. 38.

## Conclusioni

I Componenti del Tavolo confidano nella massima attenzione del MEF per la soluzione dei problemi qui segnalati e che via via emergeranno e ci si attende, per quanto possibile, un intervento rapido e puntuale sui singoli aspetti segnalati.

Si è infatti convinti che tanto più lo strumento telematico sarà reso di facile fruizione tanto maggiore potrà essere il numero di professionisti che ne faranno utilizzo.

In questa prospettiva va rilevato che l'obiettivo di aumentare quanto più possibile il numero di fruitori del PTT in questa fase di regime "facoltativo" avrebbe il duplice beneficio di *far emergere in tempo utile tutte le possibili criticità* che potrebbero divenire ingestibili con l'avvio del regime "obbligatorio".